SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI

NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 1950

(34a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e rimessione alla Assemblea)

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino» (N. 1217) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	•	•		٠	Pag.	491	. е	passim
Bosco, relatore						492	e	passim
Rizzo Domenico			. ′			493	е	passim
Rızzo Giambattista								. 494
Ferrari								. 494

(Discussione e rinvio)

« Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine » (N. 1049) (Approvato dalla Camera dei deputati):

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, De Pietro, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina Giua, Jannelli, Jannuzzi, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Varaldo e Tessitori.

È presente altresì il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino » (N. 1217) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino ».

La discussione del presente disegno di legge fu sospesa nella riunione del 29 novembre 1950 perchè la Commissione desiderava essere informata di tutti gli atti intercorsi per l'ese-

34° RIUNIONE (6 dicembre 1950)

cuzione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sottoposto alla nostra ratifica, tra il Ministero dei lavori pubblici e l'E.RI.CAS., la società concessionaria delle opere pubbliche da eseguirsi nel Cassinate. Le copie degli atti anzidetti sono state distribuite e quinidi ora dobbiamo riprendere la discussione interrotta. Faccio osservare che il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, autorizza la spesa di lire 10 miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino. Quindi in sostanza il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, riguarda una autorizzazione di spesa. Dalla Commissione speciale della Camera dei deputati è stata approvata l'aggiunta all'articolo 2 del decreto legislativo già citato di un comma così concepito: «Il complesso delle opere da eseguirsi può costituire oggetto di unica concessione che ne fissi le condizioni generali. Le opere e gruppi di opere da eseguirsi, il loro importo ed i relativi prezzi unitari saranno determinati di volta in volta previa approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici, a norma delle disposizioni vigenti».

Ricordo ai colleghi che la prima convenzione tra il Ministero dei lavori pubblici e l' E.RI.CAS., alla quale sono seguiti altri atti, fu stipulata in base alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, che, a differenza della legge sulla contabilità generale dello Stato in cui sono previste la trattativa privata e l'asta pubblica, prevede la concessione di opere pubbliche anche per rilevanti importi di spese. Do comunque la parola al relatore, senatore Bosco, perchè ci dia ulteriori schiarimenti in merito ai rapporti convenzionali intercorsi tra il Ministero dei lavori pubblici e l'E.RI.CAS.

BOSCO, relatore. Anzitutto mi associo alla dichiarazione fatta dell'onorevole Presidente, che, cioè, il decreto legislativo ? aprile 1948, n. 688, è sostanzialmente una autorizzazione di spesa. Stricto jure, quindi, non dovremmo occuparci delle convenzioni sottostanti ma del testo del provvedimento in esame, presentatoci dal Governo e dell'emendamento apportatovi dalla Camera dei deputati. L'emendamento dell'alto ramo del Parlamento ha sopratutto valore in quanto rafforza anche de

jure i controlli da parte del Ministero dei lavori pubblici, ed anzi in questo medesimo spirito proposi un nuovo emendamento per riaffermare esplicitamente la competenza del Ministero dei lavori pubblici sul controllo dell'impiego dei ribassi d'asta. Accettai, pero, il suggerimento del Ministro dei lavori pubblici senatore Aldisio, di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno; in tal modo il disegno di legge potrà essere definitivamente approvato, senza quindi che vi sia necessità di farlo tornare alla Camera dei deputati. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati osservo che non si tratta di una disposizione innovativa perchè esiste la legge 24 giugno 1929, n. 1137, già ricordata dall'onorevole Presidente, che, modificando la legge sulla contabilità generale dello Stato, prevede la forma della concessione anche a privati delle opere a pagamento differito.

PRESIDENTE. A conferma di quanto io stesso ho fatto osservare e di quanto ora ha dichiarato il relatore, senatore Bosco, do lettura, della parte principale dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137. « Possono essere concesse in esecuzione a Provincie, Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipententemente dall'esercizio delle opere stesse ».

BOSCO, relatore. Perciò l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, non vuol sanare, come è stato detto, la concessione fatta all'E.RI.CAS. dal Governo. Tale politica governativa può essere oggetto di esame da parte del Parlamento in molteplici sedi. Ma in tema di ratifica del decreto legislativo anzidetto noi dobbiamo esaminare il provvedimento per quel che esso dispone, ossia, un'impostazione di spese, in parte già fatte. Nel provvedimento in discussione non si è detto quale debba essere il concessionario. Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, è una disposizione di spesa, mentre l'emendamento apportatovi dalla Camera dei deputati è una riaffermazione dei poteri di controllo da parte del Ministero dei lavori pubblici, poteri di controllo che già il Ministro ha esercitato largamente perchè la documentazione che ci è stata fornita dimostra con quanto zelo il Ministero dei lavori

34° RIUNIONE (6 dicembre 1950)

pubblici abbia esercitato il suo controllo, molto penetrante, per far sì che le somme stanziate siano utilizzate nel pubblico interesse. Se a questa impostazione del problema si oppone che l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo già citato introduce il concetto della concessione unica di tutte le opere, sarei anche disposto a fare la proposta di sopprimere la prima parte dell'emendamento in questione, che, secondo quanto ho già fatto presente, è semplicemente confermativa di un potere già esistente.

Ciò detto, gradirei conoscere il parere degli altri colleghi della Commissione, per rispondere alle loro osservazioni ed eventualmente alle loro richieste.

RIZZO DOMENICO. Vorrei essere estremamente chiaro ed anche estremamente rapido. Dobbiamo alla lealtà del Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio, e del relatore, senatore Bosco, la conoscenza del sottofondo del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, e diamo atto di questo. Il decreto legislativo già citato non porta che uno stanziamento di spese per una finalità nobilissima, condivisa da tutti noi, che è la ricostruzione del Cassinate. Nel corso della discussione l'esecutivo ha, però, informato la Commissione delle modalità attraverso le quali ha ritenuto utile distribuire questo impegno di spesa nel tempo. Ora, tutto ciò ormai è un dato di fatto acquisito, e noi non possiamo fingere di ignorarlo esaminando il presente decreto legislativo come se non sapessimo null'altro intorno ad esso. Dirò qualcosa di più. Sarà, forse, una mia impressione personale che amerei, però, fosse anche fondata sul vero, ma il dato di ratto non mi pare che sia neanche entusiasticamente accolto dall'attuale rappresentante del dicastero dei lavori pubblici. Lo prova questo che, cioè, egli ha tatto e sta facendo di tutto - dico sta facendo perchè c'è ancora un progetto di convenzione in corso di formazione – per migliorare le condizioni della convenzione originaria in rapporto, per esempio, a quel tale 14 per cento di contributo, che si è ottenuto di ridurre al 13, e in rapporto ad altre modalità che dovranno regolare l'ulteriore esecuzione dei lavori, come si ricava dalla lettera che nella riunione del 29 novembre c'è stata letta dal Ministro e che regola gli appalti dei lavori. Poste le cose in questa maniera, ci domandiamo con tutta sincerità: possiamo addivenire alla ratifica pura e semplice del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, senza approvare, quindi, l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 2 o approvandone solo una parte, così come all'ultimo ha prospettato il relatore, senatore Bosco, per approvare così in ultima analisi quello che sappiamo in punto di esecuzione e che ci lascia tutt'altro che convinti Può darsi benissimo che tutto sia approvabile, soprattutto dopo gli interventi del Ministero dei lavori pubblici per migliorare le condizioni della convenzione originaria, ma mi pare che questa sia una responsabilità che non possiamo assumerci in questa sede. Preferiamo che tutta la questione vada in Aula, nella sua intierezza, perchè pensiamo anche che attraverso un diniego di ratifica potrebbe esserci la maniera di liberare addirittura il Ministero dei lavori pubblici dai rapporti con la cooperativa E.RI.CAS., se questo fosse nel suo desiderio, salvo poi a provvedere in altro modo, con altro disegno di legge, alla ricostruzione del Cassinate ed ai fondi necessari.

PRESIDENTE. La questione, per me, si presenta nei seguenti termini: noi abbiamo un disegno di legge che è composto di due parti, una parte costituita dal testo originario del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sottoposto alla nostra ratifica, in cui è prevista una autorizzazione di spesa di dieci miliardi e un'altra parte costituita dall'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, approvato dalla Camera dei deputati, che si riferisce all'esecuzione del decreto legislativo stesso. Ciò premesso, io penso che la Commissione potrebbe senz'altro ratificare il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, con il quale si autorizza una spesa di dieci miliardi per uno scopo che è condiviso da tutti, senza però approvare l'emendamento all'articolo 2 apportato dall'altro ramo del Parlamento, emendamento che, come ho già detto, si riferisce all'esecuzione del decreto legislativo già citato, in merito alla quale il Parlamento stesso dovrà occuparsi in sede di esame della registrazione con riserva, da parte della Corte dei conti, della convenzione originaria stipulata fra il Ministero dei lavori pubblici e l'E.RI.CAS., op-

34° RIUNIONE (6 dicembre 1950)

pure potrebbe occuparsi in seguito alla eventuale presentazione, da parte di qualche collega, di una apposita interrogazione o interpellanza.

L'accenno, poi, fatto dal senatore Rizzo Domenico alla possibilità di non ratificare il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, e ciò perchè, cadendo il presupposto della convenzione stipulata fra il Ministero dei lavori pubblici e l'E.RI.CAS., verrebbe meno anche la convenzione stessa e, quindi, il Ministero dei lavori pubblici verrebbe ad essere messo nella condizione favorevole di poter stipulare un'altra convenzione, mi sembra che rivesta un certo pericolo, giacchè ritengo, come del resto ho già prospettato, che sia senz'altro necessario procedere alla ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, che prevede un'autorizzazione di spesa, sulla quale tutti sono d'accordo, di 10 miliardi per la ricostruzione del Cassinate, spesa che inoltre è in via di esecuzione. Queste mie considerazioni naturalmente hanno una ragion di essere sempre che, a termini dell'articolo 26 del Regolamento, non voglia richiedere la rimessione del presente disegno di legge al Senato, cosa che mi sembra preannunciata dalle dichiarazioni testè fatta dal senatore Rizzo Domenico.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sento quasi il dovere di intervenire nella discussione anche in questa riunione perchè ho preso la parola in quella precedente.

Anzitutto debbo dare atto, come ne ha dato atto anche il senatore Rizzo Domenico, che la discussione si è svolta, per merito del relatore e soprattutto del Ministro, conformemente alla migliore tradizione parlamentare perchè nulla è stato taciuto di quello che poteva essere detto, non soltanto in relazione alla formazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ma anche alla sua esecuzione Quindi noi siamo ormai pienamente illuminati, non soltanto sulla formazione del decreto legislativo anzidetto, ma anche sul sottofondo, come lo ha chiamato il senatore Rizzo Domenico, del decreto legislativo stesso e sulla sua esecuzione.

Ciò premesso ritengo che noi abbiamo tutti gli elementi per poter procedere alla ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688. Insisto sotto questo punto di vista sul nostro còmpito specifico in questa sede di Commissione di ratifica; non vedo che cosa di più possa chiedere e fare l'Assemblea qualora, come sembra, da parte di alcuni nostri colleghi si volesse richiedere di rinviare il presente disegno di legge all'esame del Senato. Che se poi si volesse richiedere il rinvio al plenum per sottolineare in quella sede il problema politico del modo con cui si è provveduto in passato all'esecuzione del decreto legislativo già citato, faccio rilevare che qualsiasi senatore potrebbe sempre attraverso una interpellanza portare la questione politica davanti all'Assemblea plenaria.

Oggi noi, qualora rinviassimo la ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, per un tempo considerevole (perchè sappiamo qual'è l'ordine dei lavori nella nostra Assemblea) verremmo in sostanza a contraddire quegli stessi presupposti e quelle stesse preoccupazioni da cui è partito il senatore Rizzo Domenico, giacchè verremmo a ritardare l'approvazione di quel comma aggiuntivo all'articolo 2, approvato dalla Camera dei deputati, che expressis verbis ha stabilito una forma veramente notevole di controllo da parte del Ministero dei lavori pubblici; verr mmo inoltre a ritardare quell'emendamento o quell'ordine del giorno che il relatore, senatore Bosco, ha intenzione di proporci, tendente ad infrenare in astratto ogni possibilità di abusi. Dico «in astratto» perchè in concreto abbiamo visto con quanta efficacia e tenacia il Ministro dei lavori pubblici ha già perseguito il tine di limitare il potere dell'E.RI.CAS. e di aumentare il controllo dell'Amministrazione dei lavori pubblici su di esso.

A mio avviso, quindi, un rinvio davanti al Senato, mentre verrebbe a contraddire questi fini di migliore tutela della spesa del pubblico denaro che sono condivisi da tutta la Commissione, non sarebbe assolutamente necessario per portare (se ho ben capito) il problema delle eventuali responsabilità politiche davanti all'Assemblea perchè a tale fine ci sarebbero, se mai, altri mezzi. Vorrei, in conclusione, pregare coloro che avessero intenzione di richiedere il rinvio del presente disegno al Senato di riconsiderare attentamente la questione.

FERRARI. Ho già dichiarato nella riunione del 29 novembre che noi siamo favorevoli alla autorizzazione di spesa di 10 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche nella zona di Cassino.

34 RIUNIONE (6 dicembre 1950)

Anzi, se fosse stata maggiore la somma noi non avremmo avuto e non avremmo nulla da obbiettare, perchè ci rendiamo p'enamente conto delle condizioni e delle necessità del Cassinate, da noi ben conosciute! Su questo punto non vi è dubbio.

Vi è un altro punto sul quale non vi è dubbio. Io ho fatto nella precedente riunione del 29 novembre quest'altra dichiarazi ne che, cioè, ero convinto che l'onorevole Ministro Aldisio non avrebbe stipulato quella convenzione che oggi è in corso con l'E.RI.CAS. Di ciò oggi sono ancora più convinto dopo aver appreso lo sforzo compiuto dal Ministro Aldisio per modificare, sia pure leggermente, la convenzione anzidetta. Quindi do atto, come ha già fatto il senatore Rizzo Domenico, della lealtà con la quale l'onorevole Ministro Aldisio e il relatore, senatore Bosco, hanno informato la Commissione della situazione che s'è creata relativamente all'esecuzione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

Premesso questo, il presente disegno di legge, con o senza l'emendamento aggiuntivo apportato dalla Camera dei deputati, ha sempre un punte di partenza che non possiamo nasconderci: la conventione. La convenzione con l'E.RI.CAS. esiste. Nè mi persuade l'affermazione fatta dal relatore, senatore Bosco, e cioè che il significato dell'emendamento aggiuntivo, apportato dalla Camera dei deputati, all'articolo 2 del decreto legislativo già citato, consista nell'aumentare la vigilanza da parte del Min stero dei lavori pubblici sull'esconzione dei lavori. Questa mi pare una cosa strana.

BOSCO, relatore. Ma è detto così proprio nell'emendamento.

FERRARI. Ma come, senatore Bosco? I lavori che sono eseguiti con i contributi dello Stato sono sottoposti a tutte le forme di vigilanza che dànno la massima tranquillità! L'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, è stato apportato dalla Camera dei deputati proprio perchè c'è quella convenzione con l'E.RI.CAS., con la quale si può realmente eludere la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici. Questa è la ragione per cui è stato apportato dall'altro ramo del Parlamento l'emendamento anzidetto. Se non ci fosse l'attuale convenzione con l'E.RI.CAS. i lavori sarebbero stati eseguiti con tutti i controlli

esercitati dal Ministero dei lavori pubblici attraverso i suoi uffici. E credo che nessun ufficio eserciti maggiore rigorosità nella vigilanza dei lavori di quella esercitata dagli uffici del Genio civile.

Ora, di fronte alla possibilità di una richiesta di rinvio del presente disegno di legge all'Assemblea, s'è detto che ciò potrebbe turbare le attività già iniziate. Lo escludo, perchè il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, è già entrato in esecuzione e l'assegnazione dei dieci miliardi ha già avuto corso. Non vedo quindi assolutamente nella possibilità di una richiesta di rinvio del disegno di legge all'Assemblea una ragione di ritardo.

Concludendo, noi non possiamo assumerei la responsabilità di una cosa così importante in sede di Commissione, ma ritengo sia opportuno, anzi doveroso – si tratta di ben dieci miliardi! – che questa responsabilità sia assunta dall' Assemblea.

RIZZO DOMENICO. Risponderò brevemente alla cortese preghiera rivoltaci dal senatore Rizzo Giambattista. Debbo dire subito che ho usato a ragion veduta il termine « sottofondo » perchè c'è la prova che è nato prima l' E.RI.CAS. e poi è stato emanato il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688. L'E.RI.CAS. è stato costituito nel gennaio 1948 in vista di una legge da formare: difatti il presente decreto legislativo, com'è noto, è stato emanato il 2 aprile 1948. Questo, almeno in senso temporale, è vero sottofondo. Ciò non ci lascia tranquilli. Ora, se anche i senatori hanno il mezzo per esercitare un controllo politico che, prescindendo dalla ratifica, potrebbe benissimo avvenire in sede di esame della registrazione con riserva effettuata dalla Corte dei conti o con interrogazioni e interpellanze, io sono convinto però che noi, oggi, dobbiamo anche preoccuparci dell'aspetto giuridico del controllo. Ecco perchè forse l'Assemblea farebbe cosa saggia se riuscisse a liberare interamente il Ministero dei lavori pubblici dalla convenzione in corso con l' E.RI.CAS. in maniera da potere autorizzare il Ministero stesso a fare tutte le altre forme di concessione ritenute più opportune. È per questo che accennavo alla possibilità della non ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ai fini, cioè, di far cadere l'attuale convenzione

34^a RIUNIONE (6 dicembre 1950)

in corso con l'E.RI.CAS. e di liberare, dal punto di vista giuridico, non politico, il Ministero dei lavori pubblici. Non ho nulla da aggiungere poi a quello che ha detto il senatore Ferrari circa il preteso intralcio ai lavori. Da circa due anni la convenzione con l'E.RI.CAS. è in via di esecuzione e noi non intendiamo affatto di fermarla, ma intendiamo soltanto che dell'esame, in ogni dettaglio, della convenzione anzidetta sia investita l'Assemblea.

BOSCO, relatore. Poichè è stato accennato ad una eventuale non ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, per mettere in condizione il Ministero dei lavori pubblici di avere le mani libere in questa questione, vorrei far presente che alcune opere e alcuni pagamenti sono già stati eseguiti e molte altre opere sono in via di esecuzione. Quanto alla proposta di sospensiva sulla ratifica del decreto legislativo anzidetto, è ovvio che essa si ripercuoterebbe sul programma dei lavori che non potrebbe svolgersi con quel ritmo accelerato, raggiunto negli ultimi tempi. Dal punto di vista politico, questa specie di spada di Damocle della sospensiva costituirebbe una sicura remora all'esecuzione dei lavori; dal punto di vista giuridico una eventuale non ratifica del presente decreto legislativo farebbe cadere tutti i rapporti in corso. Nè vale dire che si farebbero salvi i pagamenti effettuati perchè prima di arrivare al perfezionamento di un mandato debbono essere compiuti vari atti preliminari, in molti casi già eseguiti, onde vi sarebbe un turbamento tale nei lavori in corso per cui i più gravi inconvenienti verrebbero a ripercuotersi sulle popolazioni interessate. Ho ritenuto opportuno fare questi rilievi affinchè possano essere valutate tutte le conseguenze di un ritardo sulla ratifica decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Ferrari ed altri, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, hanno presentato in questo momento formale richiesta di remissione del presente disegno di legge al Senato. Il disegno di legge, quindi, è rimesso all'esame della Assemblea.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine » (N. 1049) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Giardina.

GIARDINA, relatore. Il presente disegno di legge riguarda la proroga, con effetto dal 12 marzo 1949, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60. Ora, poichè non ancora ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo anzidetto, mi sembrerebbe opportuno rinviare la discussione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Giardina, per la ragione da lui stesso ora esposta, propone di rinviare l'esame del presente disegno di legge. Poichè nessuno chiede di parlare in merito a questa proposta, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E} \ approvata).$

La riunione termina alle ore 11,30.